

Civile Sent. Sez. 3 Num. 5695 Anno 2016

Presidente: VIVALDI ROBERTA

Relatore: TATANGELO AUGUSTO

Data pubblicazione: 23/03/2016

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 24588 del ruolo generale dell'anno 2013, proposto

da

(C.F.:)

rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'avvocato Vito Signorello del Foro di Marsala, e domiciliato presso lo studio dell'avvocato E. Sambataro, in Roma, via G. Boni n. 15;

-ricorrente-

nei confronti di

A.N.A.S. S.p.A. (C.F.: 80208450587), in persona del legale rappresentante *pro tempore*

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, e domiciliato presso gli uffici della stessa, in Roma via dei Portoghesi n. 12

-controricorrente-

e

S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*

-intimati-

S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*

rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Marcelli, ai soli fini della discussione del ricorso, in virtù di procura speciale per notaio Marcello Grossi di Corbetta (n. 4116 rep.)

-resistente-

per la cassazione della sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Palermo n. 1191/2013, depositata in data 18 luglio 2013;

2016
132

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 19 gennaio 2016 dal consigliere Augusto Tatangelo;

uditi:

l'avvocato Vito Signorello, per il ricorrente;

l'avvocato Luigi Marcelli, per la intimata ANAS S.p.A.;

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Alberto Cardino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Il 25 febbraio 1993 sbandò sul fondo stradale ghiacciato e uscì di strada mentre percorreva l'autostrada A/29 Mazara del Vallo - Palermo alla guida del proprio furgone, che venne così urtato da un autobus che sopraggiungeva e aveva a sua volta sbandato.

Assumendo la responsabilità dell'ANAS S.p.A. per avere omesso di segnalare la possibile formazione di ghiaccio sulla sede stradale, oltre a quella del conducente dell'autobus investitore (Società Anonima Siciliana), della società proprietaria di esso (Società Anonima Siciliana S.r.l.) e del suo assicuratore (Società Anonima Siciliana S.p.A.), agì in giudizio nel marzo 2003 per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

La domanda nei confronti dell'ANAS S.p.A. venne rigettata dal Tribunale di Marsala, sezione distaccata di Partanna, per la ritenuta insussistenza del nesso causale tra l'evento e la responsabilità dell'ente custode della strada; quella nei confronti degli altri convenuti venne dichiarata prescritta.

La pronuncia di primo grado è stata integralmente confermata dalla Corte di Appello di Palermo.

Ricorre lo stesso, sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso l'ANAS S.p.A..

La ANAS S.p.A. ha rilasciato procura in favore dell'avvocato Luigi Marcelli, ai soli fini della discussione del ricorso.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo viene denunciata «violazione e falsa applicazione dell'art. 2947 comma 3 c.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cpc.».

Il motivo è infondato.

La censura riproduce il motivo di appello già ritenuto palesemente infondato dalla corte di merito, senza dedurre alcun reale, nuovo e specifico motivo di critica alla relativa motivazione.

Con esso si ribadisce cioè un generico e non argomentato assunto di inapplicabilità dell'art. 2947, co. 3, c.c., nella parte in cui prevede l'operatività della prescrizione breve di cui al secondo comma dal passaggio in giudicato della eventuale sentenza penale di condanna, in caso di reato, nella specie di lesioni personali gravissime.

Si tratta di argomentazione poco comprensibile, al limite della temerarietà, in quanto la norma in esame prevede la decorrenza del termine di prescrizione a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna emessa in sede penale e quindi non si vede come possa sostenersi che essa non si applichi in caso di reato.

Al contrario, secondo la giurisprudenza di questa Corte, essa ha addirittura efficacia espansiva, applicandosi anche in caso di pena patteggiata (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25042 del 7 novembre 2013: *«in tema di prescrizione del risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli, dal disposto del terzo comma dell'art. 2947 c.c. emerge, per l'ipotesi in cui il fatto costituisce anche reato, che il risarcimento del danno si prescrive in due anni quando sia intervenuta una sentenza irrevocabile nel procedimento penale, rientrando tra queste anche la sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p. (c.d. patteggiamento), perché essa non ha, nel giudizio civile, l'efficacia di una sentenza di condanna, alla quale è invece applicabile, ex art. 2953 c.c., il termine di prescrizione di dieci anni»*).

2.- Con il secondo motivo viene denunciata «violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.) ».

Il motivo è infondato sia in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., sia in relazione all'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c..

Sotto il profilo della dedotta violazione di legge, si osserva che l'art. 2051 c.c. è stato correttamente inquadrato ed applicato dalla corte di merito, che ha dato atto trattarsi di una ipotesi di responsabilità



oggettiva del custode, superabile solo con la prova del caso fortuito, nella specie individuato nel carattere repentino e imprevedibile del fenomeno atmosferico, che aveva impedito la tempestiva adozione di adeguate misure a protezione della sicurezza degli utenti nell'immediatezza del fatto.

In tal modo la corte di merito si è conformata al principio di diritto enunciato da questa Corte per cui «*la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicito la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (così Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6101 del 12 marzo 2013; conformi, in precedenza: Cass. n. 15042 del 2008; n. 20427 del 2008; n. 8157 del 2009; n. 24419 del 2009; n. 24529 del 2009; n. 15389 del 2011; n. 15720 del 2011; n. 21508 del 2011).*

È d'altronde palesemente infondata la tesi del ricorrente per cui la prova del fortuito (*rectius*: dei fatti posti a fondamento della relativa valutazione di diritto in ordine al nesso di causalità) non potrebbe ricavarsi da presunzioni, ai sensi dell'art. 2727 c.c., non sussistendo alcuna espressa limitazione normativa in proposito.

Per il resto, il motivo è inammissibile in quanto denuncia un vizio di insufficienza di motivazione che non rientra più tra i possibili motivi di ricorso per cassazione, applicandosi nella specie, *ratione temporis*, il nuovo testo dell'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134, secondo cui non sono più deducibili, come in passato, genericamente vizi di motivazione, ma esclusivamente l'«*omesso esame circa un fatto decisivo per il*

giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» (sulla riformulazione della disposizione, si veda Cass., Sezioni Unite, 7 aprile 2014 n. 8053 e n. 8054; conf.: Cass. 27 novembre 2014 n. 25216; 9 luglio 2015 n. 14324)..

Esso si risolve in una richiesta di diversa valutazione delle prove e di riesame del fatto, il che non è consentito in sede di legittimità (cfr., ad es., *ex multis*, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1414 del 26 gennaio 2015: «*la valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento*»; conf.: Sez. L, Sentenza n. 6288 del 18 marzo 2011; Sez. L, Sentenza n. 11660 del 18 maggio 2006; Sez. L, Sentenza n. 11670 del 18 maggio 2006; Sez. 2, Sentenza n. 23286 del 17 novembre 2005).

3.- Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione nei rapporti tra ricorrente e società controricorrente si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Nulla è a dirsi, per le suddette spese, con riguardo agli altri intimati, che non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Risultando parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio, non sussistono i presupposti per l'attestazione di cui all'art. 13, co. 1-*quater*, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, della citata legge n. 228 del 2012.

per questi motivi

La Corte:

- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giudizio in favore della controricorrente ANAS S.p.A. e della resistente con procura *ANAS S.p.A.*, liquidandole per ciascuna di tali parti in complessivi 5.600,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge,

Così deciso in Roma, in data 19 gennaio 2015.

L'estensore

Il presidente

PELLERIA
2015
TA